

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO
AREA DI VIGILANZA
Polizia Locale

Contrassegno per facilitazioni alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

(CONTRASSEGNO INVALIDI)

A cosa serve?

Chi lo espone BEN VISIBILE dall'esterno sul CRUSCOTTO del veicolo può:

1. accedere alle aree pedonali e zone a traffico limitato (art. 11/4° D.P.R. 24/7/96 n° 503),
2. sostare senza limitazioni di tempo nelle "zone disco" (art. 188/3° c.d.s) ,
3. sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinte da appositi cartelli e strisce gialle al suolo con apposito simbolo (art. 188/1° c.d.s. e 381 /2° Regolam. Esecuz. C.d.s.).
4. circolare liberamente nelle corsie destinate ai taxi e bus (art. 11 D.P.R. 24/7/96 n° 503),
5. sostare anche ove esiste divieto di sosta imposto con segnaletica verticale od orizzontale (art. 11 D.P.R. 24/7/96 n° 503). **Attenzione! E' possibile sostare anche dove esiste un cartello di divieto di sosta solo se non si tratta di segnaletica "mobile" ossia quella installata su paline non infisse al suolo, che indicano divieto di sosta per un determinato periodo - ad esempio alcune ore della giornata o alcuni giorni soltanto - . Questo perché tale segnaletica mobile viene installata per necessità legate a lavori - scavo, asfaltatura, etc. - od occupazioni di suolo - fiere, mercati, manifestazioni pubbliche, etc. - che necessitano di trovare libero il suolo da veicoli in sosta.**

Cosa NON posso fare allora?

Sostare su attraversamenti pedonali, in curva, nelle gallerie, sui marciapiedi, su un lato di una strada senza marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni, davanti ai passi carrabili, in doppia fila, davanti a cartelli stradali occultandone la vista e, più in generale, non si deve costituire grave intralcio al traffico (art. 1/1° D.P.R. 24/7/96 n° 503). **In tutti questi casi si può essere "multati" come gli altri conducenti.**

Nei parcheggi a pagamento chi possiede il contrassegno speciale deve pagare?

La vigente normativa non fornisce alcuna specifica indicazione a riguardo. Molti comuni esigono il pagamento mentre altri dispongono l'esonero. Una sentenza del Pretore di Verona (n° 457/99 R.C. 1525/98 C 3772 emessa il 28/5/99) esonera i titolari di contrassegno dal pagamento della sosta. La questione è stata affrontata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota di indirizzo interpretativo in seguito ad una precisa richiesta di questo comando, infatti con nota n° 476 del 29/3/2005, si afferma che "... se un disabile trova occupato il posto riservato ha diritto ad occuparne uno diverso GRATUITAMENTE....".

Devo rispettare i limiti di tempo imposti per la sosta nelle "zone disco"?

No. L'art. 188/3° dispone che non si è tenuti a spostare il veicolo al termine del periodo di sosta concesso in quel determinato parcheggio. Ad esempio se la "zona disco" o la zona a pagamento è di 1 ora di sosta consentita dalle 08,00 alle 20,00 l'utente con il contrassegno speciale non dovrà spostare il veicolo allo scadere dell'ora di sosta, e così via).

Se lascio il veicolo con esposto il contrassegno in zona "rimozione forzata" possono rimuoverlo?

No, si soggiace alla sanzione - se del caso - ma il veicolo non può essere rimosso (art. 354/4° regolam. esecuz. al c.d.s). Certo però può essere "spostato", se necessario, dalle forze di polizia.

Possono “bloccarmi” il veicolo con i ceppi se espongo il contrassegno?

No. (art. 355/5° del Regolam. Esecuz. al c.d.s).

Se trovo lo stallo di sosta riservato ai disabili occupato da un veicolo privo di contrassegno cosa posso fare?

Chiamare le forze di polizia - polizia locale, carabinieri, polizia di stato - affinché provvedano alla rimozione del veicolo che occupa abusivamente lo spazio e per l'applicazione della sanzione per la violazione commessa che è di €78,00 con decurtazione di n° 2 punti dalla patente di guida (art. 158/2° lettera g. e comma 5° c.d.s). Qualora non si possa attendere l'arrivo della polizia si può occupare uno spazio, anche in divieto, che comunque non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione degli altri utenti della strada, in questo caso non si potrà essere sanzionati (vedere in proposito domande “*a cosa serve?*” e “*cosa NON posso fare allora?*”).

Se sono in possesso di contrassegno posso NON indossare la cintura di sicurezza?

No. Si deve comunque indossare perché il contrassegno permette le facilitazioni ed agevolazioni di cui si è trattato sopra ma NON costituisce esenzione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Per avere anche questa facoltà si deve chiedere specifico documento d'esenzione all'ASL SALERNO (per le donne in gravidanza basta una dichiarazione del ginecologo curante) che si riferisca a patologie non necessariamente collegate alla difficoltà di deambulazione. (art. 172/3° lettere f. e g. del c.d.s) Ad esempio si potrebbe trovare una condizione che non impedisca di camminare (quindi senza diritto di contrassegno speciale) – donna in gravidanza – ma che può avere complicazioni se costretta dalla cintura di sicurezza (possibilità di ottenere l'esenzione da tale obbligo).

Può essere utilizzato su qualsiasi veicolo?

Sì, a patto che questo veicolo sia al servizio della persona intestataria del contrassegno: non può essere utilizzato se l'intestatario non è a bordo o comunque non si accompagna al conducente, se non è lui stesso a condurre il veicolo. **ATTENZIONE:** il contrassegno è strettamente personale e non può essere usato da altri se non dal titolare (art. 381/2° del Regolam. Esecuz. al c.d.s)

Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare - ed il titolare stesso non è a bordo - cosa succede?

Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo vi sia il titolare soggiace alla sanzione di €78,00 (art. 188/4° c.d.s. : *uso improprio del contrassegno*). **ATTENZIONE:** l'*uso improprio del contrassegno* è quello fatto da chi, dopo avere accompagnato con autovettura il disabile munito di contrassegno - ad esempio in aree pedonali o zone a traffico limitato - utilizzi il veicolo a fini propri nelle stesse aree dopo che il titolare del contrassegno stesso sia sceso. E' altresì *uso improprio* utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalido ma non in funzione della sua mobilità, ad esempio compiere acquisti per suo conto, senza che questi sia a bordo.

Posso trasportare un soggetto munito di contrassegno disabili su un veicolo immatricolato come “autocarro”?

No. Infatti la norma di cui all'art. 54/1° lettera d) c.d.s. dispone che per “autocarri” si intendono quei “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. Risulta quindi difficile inserire la figura del disabile a bordo di un veicolo (anche se si tratta di una FIAT Stilo o una Ford Focus, ad esempio) che giuridicamente risulta dalla carta di circolazione immatricolato AUTOCARRO: il disabile come potrà essere considerato “persona addetta all'uso o al trasporto delle cose” come recita l'art. 54 sopra citato? ... se è disabile non potrà certo scaricare o caricare le “cose” trasportate o ancora da caricare.... cosa potrà mai caricare un disabile? Quindi... si sconsiglia vivamente di acquistare un veicolo immatricolato “autocarro” se se ne prevede l'uso per il trasporto di disabile e, lo stesso, di trasportare un disabile sul un veicolo che sia immatricolato “autocarro”, si rischia la sanzione prevista dall'art. 82/8° e 10° c.d.s. con sanzione di € 78,00 e ritiro della carta di circolazione per la sua sospensione da 1 a 6 mesi!!!

Se dimentico di esporre sul parabrezza il contrassegno posso prendere una “multa”?

Non per la dimenticanza come nel caso di mancata esposizione del contrassegno assicurativo, per esempio (Circolare Ministero dell'Interno n° 300/a/42756/103/48 del 5/5/99).

Se invece si riceve una sanzione per divieto di sosta - perché l'agente accertatore non può immaginare che il veicolo, in quel momento, era al servizio di persona intestataria di contrassegno - si dovrà produrre il contrassegno al comando da cui dipende il verbalizzante per chiedere di archiviare la “multa”. Si consiglia di farlo immediatamente.

Posso farne una fotocopia a colori e usare quella al posto dell'originale? Ho paura di smarrirlo.

No, chi la realizza ed usa - se non ne è ha titolo - commette il reato di “falsità materiale” punito dal codice penale e non da una semplice “multa”. (Cassazione Penale Sez. V, sentenza del 28/12/95 n° 12589). Se ad usarla è il titolare non accade nulla ma è meglio esporre l'originale in quanto nell'eventualità di smarrimento si potrà chiederne duplicato senza alcun problema al comando di P.L. con una semplice dichiarazione di smarrimento.

Viaggio su diversi veicoli, posso avere più copie originali del contrassegno?

Non è previsto dalla legge. Si osserva però che non è necessario averne più copie perché il documento è strettamente personale (art. 381/2° del Regolam. esecuz. al c.d.s) e deve seguire l'intestatario - come la carta di identità - quindi non c'è ragione di averne più copie.

Chi può chiederlo?

Solo persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**, ovvero soggetti affetti da particolari patologie che limitano la capacità di camminare e i non vedenti (art. 12 D.P.R. 24/7/96 in relazione all'art. 188/2° del c.d.s e 381/2° del regolam. esecuz. al c.d.s). Non è possibile ottenere il contrassegno a chi, pur menomato, mantenga integra la capacità di camminare, ad esempio chi manca di un braccio NON può ottenerlo (Circolare del Ministero dell'Interno n° M/2413 del 26/8/97).

Se l'interessato non è in grado di produrre la documentazione richiesta potrà farlo, in sua vece, un familiare o un suo delegato.

A chi devo rivolgermi per ottenerlo?

Alla Polizia Locale di Montesano S/M, in Piazza Filippo Gagliardi n. 1.

tel. 0975/865237 -865238.

fax 0975/865238.

e-mail: yvuu@comune.montesano.sa.it

Quali documenti servono per ottenerlo non avendolo mai avuto?

1. Richiesta scritta, il cui modello è disponibile presso il comando di P.L.
2. Copia del verbale d'invalidità rilasciato dalla ASL di competenza (Commissione sanitaria di Prima Istanza) in cui siano riconosciute le patologie individuate con i codici 05- 06 -08 -09 (parte III –giudizio espresso dalla commissione) oppure che contenga la dicitura “ultrasessantenne con necessita di assistenza continua”.
3. Certificato di DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA rilasciato dall'ASL/Salerno Distretto di Sala Consilina.
4. Documento di identità del richiedente.

Quanto tempo dura il permesso?

Al massimo 5 anni, rinnovabile se la patologia che ha portato al rilascio persiste. (art. 381/3° del Regolam. Esecuz. al c.d.s)

Dove ha validità?

Vale su tutto il territorio nazionale.(art. 381/2° del Regolam. Esecuz. al c.d.s.).

Devo pagare?

No, la richiesta, il rilascio ed il rinnovo del contrassegno non comportano spese di alcun genere presso il comando di P.L..

Ho solo una gamba rotta e faccio fatica a camminare, posso ottenere il contrassegno sino alla mia guarigione?

Sì, basta produrre il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta che si ottiene sottoponendosi ad una breve visita all'ASL di Sala Consilina. In questo certificato sarà riportata la necessità di rilasciare un contrassegno con validità limitata ad un determinato periodo, e comunque mai superiore a 5 anni (potrà valere 6 mesi come 1 anno) e sempre rinnovabile se ne ricorrono i presupposti sanitari.

Come faccio a rinnovarlo?

Qualche settimana prima della scadenza - non esiste un limite vero e proprio - ci si reca dal proprio medico curante e ci si fa rilasciare un certificato da cui si evinca il "persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio" (art. 381/3° regolam. Esecuz. al c.d.s). Non è necessario descrivere il tipo di patologia. Con questo certificato il comando di P.L. farà compilare una richiesta di rinnovo e rilascerà nuovo contrassegno - quello vecchio deve essere riconsegnato - con periodo di validità uguale a quello originario (se ad esempio era di 8 mesi si otterrà un nuovo contrassegno valido, al massimo, per altri 8 mesi e mai più di 5 anni). Per necessità legate a periodi più lunghi rispetto a quello di rilascio si dovrà tornare a sottoporsi a visita presso l'ASL/Salerno Distretto di Sala Consilina.

Se circolo con il contrassegno scaduto cosa mi succede?

Si può soggiacere alla sanzione di €38,00 (art. 188/2° e 5° c.d.s) - senza il ritiro da parte degli agenti del documento scaduto - solo se si viene trovati ad utilizzarlo.

Non si soggiace ad alcuna sanzione se ci si reca al comando di P.L. per rinnovarlo anche dopo la sua scadenza.

Eventuali errori, inesattezze od omissioni sono da addebitarsi esclusivamente all'estensore della presente nota informativa, Com.te Biagio Antonio CAFARO.